

# Informativa sulla **SOSTENIBILITÀ** nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti

ai sensi del

## **Regolamento (UE) 2019/2088**

del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2019

*Informativa sulle politiche di Adhoc SCF sull'integrazione dei **rischi di sostenibilità** nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti - ai sensi dell'art 3, Reg. (UE) 2019/2088.*

Adhoc SCF ha deciso di integrare, nei propri processi decisionali inerenti alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, specifiche considerazioni e valutazioni non finanziarie in ordine ai **rischi di sostenibilità** — sotto il profilo **ambientale**, **sociale** e di **governance** — degli investimenti raccomandati.

In particolare Adhoc si impegna a contribuire secondo criteri di progressività — attraverso l'adozione di adeguati presidi informativi e di processo — al perseguimento di obiettivi di **sviluppo economico sostenibile** privilegiando, nella prestazione delle raccomandazioni di investimento, la selezione, diretta od indiretta, di strumenti finanziari riferibili ad imprese o emittenti che adottano prassi virtuose incentrate sull'impiego di **metodi produttivi rispettosi dell'ambiente**, sulla garanzia di **condizioni di lavoro inclusive e attente ai diritti umani** e sull'adozione dei **migliori standard di governo d'impresa**.

Le imprese attente ai tali fattori (c.d. "**fattori ESG**" — *Environmental, Social and Governance* —) risultano, peraltro, generalmente, meno esposte a rischi operativi, legali e reputazionali, nonché meglio orientate all'innovazione e all'efficienza nell'allocazione delle risorse, rivelandosi per questa via — come confermato da un'ampia letteratura e da numerosi studi empirici — generalmente anche più performanti, sotto il profilo dei risultati economici, rispetto agli indici genericamente rappresentativi dei mercati finanziari di riferimento.

L'integrazione della **valutazione dei rischi di sostenibilità** nei processi decisionali aziendali relativi alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti si articola, essenzialmente, nell'adozione dei seguenti principi:

- esclusione dall'universo raccomandabile per l'investimento diretto delle società che operano esclusivamente o prevalentemente in settori non conformi ai principi dell'*United Nations Global Compact* o che svolgono prevalentemente attività in settori controversi quali: armi da fuoco,



nucleari, chimiche o biologiche; energia nucleare; organismi geneticamente modificati; alcolici; tabacco; gioco d'azzardo; intrattenimento per adulti;

- predilezione, nelle raccomandazioni d'investimento, a parità di altri fattori — secondo l'approccio definito "*best in class*" — delle società, operative in settori omogenei, caratterizzate dalle migliori valutazioni dei profili ESG, sulla scorta delle analisi compiute e dei giudizi o *rating* espressi da società specializzate terze opportunamente selezionate;
- verifica che gli investimenti raccomandati siano allineati alle *Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali* e ai *Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani*, inclusi i principi e i diritti stabiliti nelle otto convenzioni fondamentali identificate nella *Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali nel lavoro* e nella *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*;
- predilezione, nella selezione dei fondi d'investimento ed in generale degli investimenti composti da raccomandare, a parità di altri fattori — secondo l'approccio definito "*best in class*" — degli strumenti caratterizzati da un'adeguata copertura di valutazione ESG (> a 2/3 del portafoglio effettivamente allocato) da parte di società terze specializzate, da adeguato *rating* medio ESG (almeno BBB o sufficiente) e da trascurabile o residuale esposizione (comunque < al 10%) a temi controversi;
- progressiva predilezione, nella selezione dei fondi d'investimento ed in generale degli investimenti composti da raccomandare — compatibilmente e coerentemente con l'adeguato sviluppo da parte dei produttori / dei partecipanti ai mercati finanziari del mercato di tali prodotti — di strumenti ricomprendenti gli obiettivi non finanziari di sostenibilità fra gli obiettivi di investimento (quali ad esempio i fondi e gli ETF che adottano come *benchmark* indici SRI — *sustainable and responsible investments* —) e che quindi limitano coerentemente il proprio universo di investimento e adottano strategie d'investimento basate su criteri ESG;
- adeguata considerazione e predilezione — ancorché sempre nel rigoroso rispetto delle logiche finanziarie e di adeguata diversificazione di portafoglio — per gli investimenti tematici incentrati su attività caratterizzate da impatto ambientale positivo o indirizzate a tale impatto (es. produzione di energia pulita, tecnologie per la decarbonizzazione e la produzione di energia pulita, riduzione delle emissioni inquinanti, trattamento delle acque, tecnologie sostenibili, agricoltura sostenibile, ecc.).

L'obiettivo perseguito da Adhoc è la progressiva raccomandazione personalizzata di portafogli complessivi d'investimento che — nel pieno rispetto delle caratteristiche specifiche e degli obiettivi d'investimento del cliente — risultino complessivamente caratterizzati da un'adeguata copertura di valutazione ESG, da un adeguato rating medio ESG e da una trascurabile o residuale esposizione (comunque < al 10%) a temi controversi.



*Informativa sulle politiche di Adhoc SCF sulla considerazione dei principali **effetti negativi sui fattori di sostenibilità** nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti - ai sensi dell'art 4.5., lett. a), Reg. (UE) 2019/2088.*

Pur nell'incertezza del quadro normativo di riferimento — ancora incompleto con particolare riguardo all'approvazione della regolamentazione tecnica di attuazione prevista dall'art. 4, comma 6, del Regolamento (Ue) 2019/2088 — Adhoc SCF, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, intende prendere in considerazione i **principali effetti negativi degli investimenti raccomandati sui fattori di sostenibilità**.

La considerazione dei principali effetti negativi degli investimenti sui fattori di sostenibilità è comunque condotta — in base al principio di proporzionalità — attraverso processi e secondo modalità che tengono conto delle dimensioni della Società, della natura e dell'ampiezza del servizio di consulenza in materia di investimenti offerto, nonché della tipologia di strumenti e prodotti finanziari rispetto ai quali il servizio è prestato.

*Informativa sulle politiche di remunerazione di Adhoc SCF relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità - ai sensi dell'art 5, Reg. (UE) 2019/2088.*

Le politiche di remunerazione di Adhoc — prevedendo elementi di retribuzione variabile condizionati al rispetto da parte dei propri collaboratori della normativa di settore e della regolamentazione interna aziendale nonché connessi alla conformità e qualità della prestazione professionale rispetto ai processi e ai criteri qualitativi stabiliti dalla Società, i quali, a loro volta, considerano l'integrazione dei **rischi di sostenibilità** nei processi decisionali inerenti alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti — risultano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità stessi nei processi decisionali inerenti alla prestazione del servizio di consulenza.

*Milano, 10 marzo 2021*